



**CITTA' DI VICO EQUENSE**  
 Provincia di Napoli

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**DELIBERAZIONE N. 8 DEL 01/02/2017**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
 OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **uno** del mese di **Febbraio** alle ore **14:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

| N. | Nominativo          | P/A | N. | Nominativo        | P/A |
|----|---------------------|-----|----|-------------------|-----|
| 1  | BUONOCORE ANDREA    | SI  | 10 | LEONE FEDERICA    | SI  |
| 2  | CINQUE MAURIZIO     | SI  | 11 | VISCO GIOVANNI    | SI  |
| 3  | RUSSO GIUSEPPE      | SI  | 12 | DI GUIDA MARILISA | SI  |
| 4  | DI MARTINO ANTONINO | SI  | 13 | GUIDA SALVATORE   | SI  |
| 5  | TROMBETTA DOMENICO  | SI  | 14 | TRIGNANO MASSIMO  | SI  |
| 6  | AIELLO GIUSEPPE     | SI  | 15 | VANACORE LUIGI    | SI  |
| 7  | APUZZO CAROLINA     | SI  | 16 | ARPINO RAFFAELLA  | SI  |
| 8  | ASTARITA FERDINANDO | SI  | 17 | VANACORE GIOVANNI | SI  |
| 9  | DE SIMONE RAFFAELE  | SI  |    |                   |     |

**Totale Presenti 17**

**Totale Assenti 0**

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Trignano.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale dott. Luigi Salvato.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, inizio ore 17.23.

**VISTO** l'art 6ter del Decreto legge 196 del 22/10/2016 coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 che recita:

**Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.**

*1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.*

*2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.*

*3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*

*4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto...“*

**RITENUTO** stabilire quanto segue:

a) per le entrate di cui al comma 1 dell'art 6 ter del decreto legge 193/2016 coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, si applica l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora con le seguenti condizioni:

1. il carico tributario o l'entrata patrimoniale e gli accessori indicati nella Ordinanza Ingiunzione devono essere versate in cinque rate di uguale importo con le seguenti scadenze: 30 Giugno 2017, 31 Agosto 2017, 31 ottobre 2017, 30 aprile 2018, 30 settembre 2018.
2. Il Comune manifesterà la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante pubblicazione di idoneo avviso sul suo sito Internet;
3. Il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata scadrà il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito Internet del comune;
4. Il termine entro il quale il comune o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione circa l'ammontare complessivo delle somme, quelle delle singole rate e della loro scadenza, è fissata al 60° giorno successivo alla presentazione della istanza.
5. La definizione agevolata si applica anche ai provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione dei tributi;
6. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art 6 ter del decreto legge 193/2016 coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 e le altre norme previste per analogia nella stessa legge.

**RILEVATA** l'urgenza di adottare l'atto entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (03/12/2016 data di pubblicazione G.U.);

**VISTI** i pareri di cui al decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

**UDITA** la proposta di deliberazione;

**SENTITI** gli interventi di cui all'allegato resoconto;

**EFFETTUATA** la votazione di rito;

**Presenti n. 17 - Assenti n. 0**

**CON N. 17 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA'**

### **D E L I B E R A**

1. **di regolamentare** la definizione agevolata delle entrate locali oggetto di ingiunzione fiscale alle condizioni di cui al RITENUTO in premessa e così previste:
  - per le entrate di cui al comma 1 dell'art 6 ter del decreto legge 193/2016, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, si applica l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora con le seguenti condizioni:
    - a) il carico tributario o l'entrata patrimoniale e gli accessori indicati nella Ordinanza Ingiunzione devono essere versate in cinque rate di uguale importo con le seguenti scadenze: 30 Giugno 2017, 31 Agosto 2017, 31 ottobre 2017, 30 aprile 2018, 30 settembre 2018.
    - b) Il Comune manifesterà la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante pubblicazione di idoneo avviso sul suo sito Internet;
    - c) Il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata scadrà il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito Internet del comune;
    - d) Il termine entro il quale il comune o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione circa l'ammontare complessivo delle somme, quelle delle singole rate e della loro scadenza, è fissata al 60° giorno successivo alla presentazione della istanza.
    - e) La definizione agevolata si applica anche ai provvedimenti di ingiunzione emessi dal concessionario della riscossione dei tributi;
    - f) Si applicano i commi 3 e 4 dell'art 6 ter del decreto legge 193/2016, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, e le altre norme previste per analogia nella stessa legge.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su invito del Presidente che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento, stante l'urgenza;

**EFFETTUATA** la votazione di rito in forma palese;

**Presenti n. 17 - Assenti n. 0**

**CON N. 17 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA'**

### **D E L I B E R A**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

## VERBALE SEDUTA CONSILIARE

01 Febbraio 2017

ore 17:23

### **Resoconto argomento n. 8: “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale”**

Presenti 17 – Assenti 0

\*Si da atto che alle ore 17:22, al termine del precedente argomento, sono rientrati in aula i cons. Vanacore-Astarita-De Simone

### DISCUSSIONE

**PRESIDENTE:** Passiamo all'ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno: “regolamento per la definizione agevolata delle entrate oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale”. Si propone che il consiglio comunale deliberi di regolamentare la definizione agevolata delle entrate locali oggetto di ingiunzione fiscale alle condizioni di cui al ritenuto in premessa e così previste: per le entrate di cui al comma 1, art. 6 ter Decreto Legge 193/2016 coordinato con la Legge di conversione 1 dicembre 2016 n. 225 si applica l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di more con le seguenti condizioni: a) il carico tributario o l'entrata patrimoniale e gli accessori indicati nell'ordinanza di ingiunzione devono essere versati in tre rate di uguale importo con le seguenti scadenze: 31 ottobre 2017, 30 aprile 2018, 30 settembre 2018; b) il Comune manifesterà la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante pubblicazione di idoneo avviso sul suo sito internet; c) il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata scadrà il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune; d) il termine entro il quale il Comune o il concessionario della riscossione trasmette la comunicazione circa l'ammontare complessivo delle somme con le singole rate e la loro scadenza è fissata al sessantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza; e) la definizione agevolata si applica anche ai provvedimenti di ingiunzione emessi dal concessionario della riscossione dei tributi; f) si applicano i commi 3, 4 dell'art. 6 ter del Decreto legge 193/2016 coordinata con la legge di conversione 1 dicembre 2016 n. 225 e le altre norme previste per analogia nella stessa legge: di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Questa è la proposta di delibera. Relaziona sull'argomento l'assessore al ramo dott.ssa Laura del Pezzo.

**ASS.RE DEL PEZZO:** Questa proposta di regolamento nasce da una facoltà, e non da un obbligo di questa amministrazione, di voler o meno consentire ai contribuenti che avessero ricevuto l'ingiunzione notificata dall'anno 2000 al 2016, di accedere alla rottamazione prevista dal decreto fiscale. Sono state fatte delle verifiche, degli accertamenti all'interno dell'ufficio finanziario per verificare se e quanti contribuenti di questo Comune fossero interessati, non molti, abbiamo avuto un riscontro positivo, in ogni caso si è preferito decidere di adottare questo regolamento per consentire, dovesse mai uscire il contribuente che ne fa richiesta, di consentire al contribuente di accedere alla rottamazione delle proprie ingiunzioni di pagamento. Vorrei però, specificare che la rottamazione, si tratta evidentemente di una sorta di sanatoria introdotta dal Decreto fiscale, quindi il decreto legislativo 196/2016 convertito in legge 225/2016. È una sanatoria che riguarda solo l'esclusione delle sanzioni, non altro, quindi rimane la quota capitale dovuta, rimane la quota interessi, rimane l'agio eventuale nel caso in cui l'attività di riscossione sia stata, nel corso di questi sedici anni, affidata ad un ente di riscossione, ad un concessionario. Restano le spese per le procedure legali, viene però ridotta la sanzione. Quindi l'amministrazione poteva decidere se concedere o meno, poteva anche decidere le modalità, la rateizzazione. La proposta di regolamento va in questa direzione, cioè di consentire eventualmente al contribuente che si trovi in queste condizioni stabilite dal decreto fiscale, di poter ridurre le sanzioni, quindi è un beneficio che si vuole dare, le modalità di attuazione di questo regolamento prevedono che entro sessanta giorni

dalla pubblicazione dello stesso possano essere comunicate a questo ente istanze di beneficio, entro ulteriori sessanta giorni il Comune provvederà a verificare effettivamente che sussistano le condizioni per poter accedere alla rottamazione dell'ingiunzione e a comunicarlo al richiedente. Le rate sono quelle stabilite per legge, quindi su questa non si poteva derogare e sono quelle, perché eventualmente il contribuente decide di sanare le sanzioni, le date concesse sono quelle del 31 ottobre 2017, 30 aprile 2018 e del 30 settembre 2018.

**PRESIDENTE**: Se non ci sono interventi. Chiede la parola il consigliere Cinque.

**Cons. CINQUE**: Se stiamo qui il primo febbraio è per questo punto all'ordine del giorno perché è l'ultimo giorno per aderire o meno a questa sorta di rottamazione e credo che l'argomento sia pure abbastanza interessante per i cittadini, almeno per quelli che sono morosi, almeno per chi ha dei debiti con il Comune. Leggendo un po' il testo della legge 196 in realtà si dà la possibilità, almeno io ho interpretato così, di passare da tre rate a cinque rate, però tre rate obbligatorie nel 2017 e due rate obbligatorie nel 2018 perché il tutto si deve sanare entro ottobre 2018. Mi sembra che nella proposta siano state previste soltanto tre rate. Quindi voi proponete tre rate, in realtà credo che stiamo parlando di una persona o di una famiglia che se ha un debito di due o tremila euro e ha una difficoltà economica venga penalizzato. Forse prevedere cinque rate, tra l'altro la legge lo permette, quindi non è che stiamo forzando o interpretando. La legge lo dice chiaramente al comma 1: "fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017, il restante 30% nell'anno 2018, è stato effettuato il pagamento per l'importo da versare in rate di pari ammontare nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018". Quindi se vogliamo ulteriormente venire incontro ai cittadini che hanno debiti nei confronti del Comune, io chiedo di emendare questo articolo. Perché non si è preso in considerazione lo schema di regolamento dell'ANCI? Ho visto la bozza dell'Anci che è ancora più chiara rispetto ai quattro articoli del deliberato che dobbiamo approvare, questa è solo una nota a margine però la richiesta di emendare è questa, cioè passare da tre a cinque rate, tre nel 2017 e due nel 2018.

**PRESIDENTE**: Grazie consigliere Cinque, prego assessore Del Pezzo.

**ASS.RE DEL PEZZO**: Per quanto riguarda il discorso di ridursi all'ultimo giorno, mi rendo conto, c'è stato un momento di chiarimento anche all'interno degli uffici per poter capire se era necessario un regolamento o fosse sufficiente una delibera di Giunta. Per quanto riguarda la forma, mi perdoni ma l'ufficio finanziario ha badato alla spesa, lo schema dell'ANCI si poteva o meno utilizzare ma rispetto ai regolamenti precedenti si è preferito un regolamento corto stringato ma essenziale, poi, i chiarimenti necessari, se occorrono, saranno dati direttamente dagli uffici. Per quanto riguarda la sua proposta fondamentale il ragionamento è stato fatto, però, considerato che siamo a febbraio di quest'anno e considerato che è stata una facoltà e non un obbligo, lei dice diamo la possibilità, si è voluta dare mettendo la data più lunga possibile di quest'anno. Di fatto, mi perdoni, ma non mi sembra cambi molto se io so, perché lo so se sono un contribuente che ha avuto un'ingiunzione di pagamento, lo so a febbraio di quest'anno e so che debbo pagare entro quest'anno una determinata somma. O mettevamo delle date molto stringate, ravvicinate le une alle altre o comunque gli è stata data la possibilità di arrivare all'ultima delle date di quest'anno in modo tale che si sa che si può arrivare a questa data e corrispondere quanto dovuto. Per il 2018 sono le due rate previste dalla normativa. Non so se mi sono espressa adeguatamente, ma se io so che debbo dare 1000 euro allo Stato e so che debbo corrisponderlo entro ottobre di quest'anno perché non si andava oltre l'ottobre di quest'anno, per me almeno è indifferente se posso darne una parte a maggio, una parte a settembre e una parte ad ottobre oppure darli direttamente. Poi se c'è una richiesta in tal senso, il consiglio ritiene che sia meglio suddividere, rateizzare, considerate che la rateizzazione comporta ulteriori spese perché comunque ci sono gli interessi all'interno della rateizzazione, quindi è una scelta del consiglio. L'arco temporale è sempre lo stesso, non cambiava. L'ultima finestra era comunque... in una rata ovviamente diminuisce l'importo della rata. L'importo complessivo è sempre quello, è spalmato sui due anni, non so se mi sono spiegata. (intervento a microfono spento) Mi sono espressa malissimo, probabilmente sono stata poco chiara. La rateizzazione è conveniente

laddove si sposta temporalmente in avanti, anche questa è stata una contestazione a livello nazionale perché fermarsi al 2018 e non consentire di andare... A me conviene se lo Stato o chi per esso mi consente di rateizzare negli anni, ma se mi dice che comunque devi pagare nell'arco di due anni, pagarlo in uno, due, tre o quattro rate i cambia poco, ma è una scelta di questo consiglio stabilire se concedere più rate, quindi pagare poco per volta o dire al contribuente in ogni caso nell'arco di quest'anno contabile 2017 devi pagare questa somma. La vuoi pagare tutta insieme a fine anno o la vuoi pagare in tre rate in tre momenti diversi dell'anno? Non so se stavolta sono stata più chiara. Non andava a beneficio effettivo del contribuente, questo ce lo siamo detti, perché il beneficio effettivo lo hai se sposti in avanti l'arco temporale. Ci siamo detti che effettivamente non cambiava molto, anzi, si appesantiva.

**PRESIDENTE**: Grazie assessore Del Pezzo, il consigliere Cinque per una breve replica.

**Cons. CINQUE**: Per il Comune, questa è anche una domanda tecnica, contabilmente non cambia niente perché abbiamo una data certa, entro ottobre 2018 debbono entrare. Però per un cittadino forse cambia la cosa, credo, almeno io personalmente, a me cambierebbe la cosa.

**PRESIDENTE**: Grazie consigliere Cinque, quindi la proposta del consigliere Cinque... Il consigliere Cinque ha fatto già una proposta di modifica. Chiede la parola il consigliere Aiello, prego.

**Cons. AIELLO**: Io credo che sostanzialmente, visto che bisogna pagare comunque entro settembre 2018 e la somma è sempre la stessa, o tre rate o cinque rate non ci sarà una dilazione dei tempi, come diceva l'assessore. Detto questo, visto che non c'è ancora una previsione di entrata perché non sappiamo chi aderisce e chi no, di conseguenza penso che si possano fare anche 5 rate. Per cui non abbiamo nessuna difficoltà ad accogliere questa vostra richiesta, premesso che sostanzialmente cambierà poco sul totale, i soldi da pagare sono sempre gli stessi, non verrà spostato il tempo.

**PRESIDENTE**: Mettiamo in votazione la proposta ma dobbiamo precisare le rate di scadenza delle singole rate. Leggiamo il regolamento. Il carico tributario... debbono essere versate in tre rate di uguale importo con le seguenti scadenze: 31 ottobre, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018. Noi dobbiamo dire in 5 rate di uguale importo con le seguenti scadenze, quindi dobbiamo mettere due rate antecedenti ottobre 2017. (interventi a microfono spento). Assessore ci sia di supporto nell'individuazione di queste rate. La parola all'assessore Del Pezzo.

**ASS.RE DEL PEZZO**: Si è fatto un ragionamento che naturalmente può essere oggetto di critiche e di discussioni, in questa come in altre sedi, però si è ragionato in termini temporali. Siamo a febbraio, bisognava comunque dare il tempo dell'avviso, il tempo della ricognizione e il tempo della comunicazione al contribuente che ne fa richiesta, quindi al minimo se ne parla a fine maggio. A questo punto ci siamo detti: coincide con la dichiarazione dei redditi, coincide bene o male a giugno con la Tari, coincide con settembre che c'è un'altra rata, non possiamo superare ottobre perché comunque è la rata di ottobre, quindi c'è stato il discorso della convenienza. Non agli uffici comunali, conviene al contribuente? Non sono sicura che convenga avere questa ulteriore rateizzazione. Potremmo, eventualmente, visto che mi si chiede un supporto, prevedere, visto che la norma madre, il decreto fiscale lo prevede, che sia lo stesso contribuente, se ne ha la necessità, a richiedere una dilazione per quanto riguarda il pagamento dell'esercizio 2017, in modo tale che è sua facoltà, se vuole, la legge consente di applicarlo. Al posto delle tre rate predefinite, facciamo rimando alla norma madre, al decreto fiscale, alla legge di conversione e rimandiamo alla discrezionalità ed alla richiesta dell'istante la volontà di corrispondere tre o cinque rate. Mettiamo: "su richiesta per rimando a norma, Decreto fiscale, Legge 225 art. 6 ter" così non sbagliamo. Se il consiglio approva, suggerirei di indicare che il numero delle rate devono essere ovviamente quelle massime consentite dalla norma su richiesta del contribuente.

**Cons. AIELLO**: Ma la norma non parla di numero di rate, visto l'art. 6 ter del Decreto che recita: "con il provvedimento di cui al comma 1, cioè il regolamento, gli enti territoriali stabiliscono anche il numero di rate". Questo significa che voi dovete sapere il numero delle rate con la scadenza.

**PRESIDENTE**: Il numero delle rate passa da tre, come da proposta di regolamento, a cinque con le seguenti scadenze: 30 giugno 2017, 31 agosto 2017, 31 ottobre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018. Quindi alle tre rate già proposte dal regolamento aggiungiamo 30 Giugno 2017 e 31 Agosto 2017 che si vanno ad aggiungere alle tre già inserite nella proposta. Allora se tutti d'accordo passiamo alla votazione della proposta unanimemente modificata e testé riportata. Presenti 17, voti favorevoli 17. Votiamo sull'immediata esecutività della delibera. Presenti 17, voti a favore 17. La delibera è approvata ed è immediatamente esecutiva. Alle ore 17:51 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Massimo Trignano  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale  
dott. Luigi Salvato  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)